



## **Titolo**

Arbitri e assistenti arbitrali – Regolamento degli Organi Tecnici AIA- approvazione del Consiglio federale – sindacato del giudice sportivo – sussiste - limiti

## **Descrizione**

La circostanza che il regolamento degli Organi Tecnici AIA sia stato approvato dal Consiglio federale non lo sottrae al sindacato giustiziale in quanto nell'ambito dell'ordinamento endo-federale non esistono aree franche totalmente sottratte al controllo del giudice. L'art. 84, comma 1, lett. b), CGS espressamente attribuisce alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale la competenza a conoscere dell'impugnazione delle delibere del Consiglio federale *“contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione”* In ipotesi viziata e perciò annullata la delibera di approvazione, verrebbe meno l'efficacia del regolamento in questione. Ove si volesse ritenere che nel novero delle delibere impugnabili ex art. 84 CGS non rientrino quelle di adozione o approvazione di disposizioni a contenuto regolamentare, quali quelle che ora vengono in gioco, si porrebbe comunque un problema di conformità del regolamento OT a norme o a principi di livello superiore nell'ambito dell'ordinamento di settore, con la conseguente astratta possibilità di risolvere l'eventuale antinomia mediante la disapplicazione della fonte in conflitto di livello inferiore (da ultimo, diffusamente, Corte fed. app., Sez. un., n. 62/2023-2024). Le norme regolamentari sono sindacabili solo entro i ristretti e ben noti limiti nei quali sono sindacabili i provvedimenti di dismissione dall'organico che a quelle norme danno attuazione ovvero, sotto il profilo della possibile disapplicazione, unicamente nel *“caso di macroscopico contrasto con la norma primaria”* (Corte fed. app., Sez. un., 62/2023-2024., che cita adesivamente Cons. Stato, Sez. V, n. 4778 del 2013). (nella specie la Corte ha ritenuto che le norme denunciate sono il frutto di consapevoli scelte di merito e non risultano comunque così irragionevoli o contrastanti con i principi da poter essere oggetto di censura)

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 63/CFA/2023-2024/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

Regolamento Organi Tecnici AIA; art. 84, comma 1, lett. b), CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0063 CFA del 13 dicembre 2023 (Sig. Michele Lombardi)**